



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzouolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

CAPITOLATO SPECIALE

dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai cittadini stranieri titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito di un progetto territoriale aderente al “*Sistema di Protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)*” per il triennio 2021 – 2022 - 2023.

CIG: 85039490B8



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

PREMESSA

Il presente Capitolato contiene la descrizione dei servizi di accoglienza integrata, da realizzare previo finanziamento statale, nei quattro Comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello di **Barberino del Mugello, Borgo san Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio** per un totale di **n. 112 posti, di cui n. 101 accoglienza Ordinari e n. 11 accoglienza DS** (persone con necessità di assistenza sanitaria e sociale, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico).

Ai fini interpretativi, esemplificativi e per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanzarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nelle presenti specifiche tecniche, al “Manuale Operativo Sprar – agosto 2018” curato dal Servizio Centrale Siproimi (disponibile sul sito web <http://www.siproimi.it>) nonché alle Linee Guida allegate al D.M. 18 novembre 2019.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL PROGETTO

1. Oggetto del presente appalto è la realizzazione delle seguenti tipologie di servizi:

- l'affidamento di **servizi di accoglienza, integrazione e tutela in favore di cittadini stranieri rientranti nel SIPROMI (titolari di protezione internazionale, nonché minori non accompagnati)**, presenti sul territorio dei Comuni di Barberino M.llo, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Vicchio, attraverso la gestione di una struttura nelle disponibilità di questa Unione di Comuni (presso il complesso La Brocchi a Borgo San Lorenzo di proprietà dell'Istituto degli Innocenti, per 27 posti) e di altre strutture da reperire sul territorio a cura del soggetto gestore (altri 85 posti), per un totale di n. 112 posti;
- l'affidamento di altri servizi relativi al tema dell'immigrazione da esplicitarsi in attività culturali, didattiche, formative di base e professionali al fine dell'inserimento lavorativo, attività per la promozione di una cultura dell'accoglienza e dell'integrazione, attività laboratoriali, oltre a corsi di carattere seminariale e iniziative associative da realizzarsi, senza scopi di lucro, presso queglii spazi dello stesso complesso La Brocchi non utilizzati per l'accoglienza e l'integrazione in stretto ambito SIPROIMI (foresteria, biblioteca multiculturale, centro di documentazione, sala convegni, ristorante, ecc.), con concessione in comodato dei beni mobili di proprietà dell'Unione ivi presenti (arredi, attrezzature, materiale vario di cui all'allegato Elenco).

2. I due progetti territoriali di cui al punto 1. sono in prosecuzione ai due progetti di accoglienza Ordinari e di accoglienza DS presentati dall'Unione per il triennio 2018-2020 e finanziati dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 28 dicembre 2017 n. 20458.

3. Le attività di cui al punto 1.2 sono quelle previste nell'Accordo di Programma “*Progetto pilota per un sistema di accoglienza denominato La Brocchi da localizzarsi nel comune di Borgo San Lorenzo*” sottoscritto nel 2002 tra Istituto degli Innocenti di FI (proprietaria comodante), Comunità Montana Mugello a cui è subentrata nel 2012 l'Unione Montana dei Comuni del Mugello (comodataria), Regione Toscana, Provincia di FI a cui è subentrata la Città Metropolitana, Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Firenze e Prefettura di Firenze.

4. L'attività di accoglienza sarà affiancata, quindi, da altre funzioni per l'espletamento delle quali potranno assumere una presenza attiva anche i nuclei familiari di immigrati presenti, al fine di un graduale inserimento socio-lavorativo delle persone ospitate, potenziandone conoscenze e competenze, con particolare riguardo alla collocazione lavorativa delle donne straniere, fornendo loro strumenti che consentano di affrontare situazioni di lavoro non marginale.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

5. Circa gli immobili del complesso La Brocchi l'affidatario del presente appalto sarà tenuto

a:

- eseguire a perfetta regola d'arte la manutenzione ordinaria degli immobili, delle sue pertinenze e delle attrezzature;
- effettuare ogni eventuale intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al miglioramento dell'immobile per la destinazione d'uso prevista, a propria cura e spese, previo consenso scritto dell'Unione, nonché acquisizione dei permessi ed autorizzazioni necessarie per la realizzazione e successiva rendicontazione degli interventi realizzati, attraverso la documentazione che ne attesti la corretta esecuzione da trasmettere all'Unione;
- effettuare qualsiasi intervento sull'immobile, previa autorizzazione nelle forme di legge dal Comune. Nel caso venissero autorizzati lavori e modifiche agli impianti, queste formeranno parte integrante della struttura. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare tempestivamente e senza indugio all'Unione l'esistenza di guasti o danneggiamenti tali da pregiudicare l'uso dell'immobile e provvedere tempestivamente alla loro messa in pristino trasmettendo all'Unione la documentazione attestante la regolare esecuzione degli interventi;
- esonerare l'Unione dei Comuni da ogni responsabilità per i danni che alla stesso gestore o a terzi derivino dall'uso ed in relazione all'uso dell'immobile e dei beni mobili ivi contenuti;
- assumersi, mediante stipula di idonea copertura assicurativa, ogni responsabilità per i danni di cui al punto precedente.
- Inoltre, dovrà presentare all'Unione
 - annualmente bilancio preventivo e programmazione delle attività entro il 31 ottobre, nonché rendiconto finanziario e relazione sulle attività svolte entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - trimestralmente i registri mensili delle presenze nella struttura in oggetto (con scadenza 30 aprile per il 1° trimestre, 31 luglio per il 2° trimestre, 31 ottobre per il 3° trimestre e 31/01 dell'anno successivo per il 4° trimestre).

Qualora al termine del contratto triennale il soggetto gestore non abbia provveduto ad eseguire i necessari lavori di manutenzione straordinaria, l'Amministrazione si tratterà l'importo relativo dall'ultima rata di finanziamento statale da trasferire.

Si precisa che dovranno essere presentati all'Unione, trimestralmente, anche i registri mensili delle presenze nelle **altre singole strutture di accoglienza** (con scadenza 30 aprile per il 1° trimestre, 31 luglio per il 2° trimestre, 31 ottobre per il 3° trimestre e 31/01 dell'anno successivo per il 4° trimestre).

A. SERVIZI DI ACCOGLIENZA

A.1 – strutture di accoglienza: gestione della struttura presso il Villaggio La Brocchi (per 27 posti) messa a disposizione da questa Unione di Comuni e reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari (per altri 85 posti), facendo riferimento al citato decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019.

Il servizio di **accoglienza Ordinaria** (max 101 posti) dovrà essere svolto obbligatoriamente su tutti e quattro i comuni di Barberino M.llo, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio.

Il servizio di **accoglienza DS** (max 11 posti) dovrà invece essere svolto obbligatoriamente sui comuni di Borgo San Lorenzo (4 posti), Scarperia e San Piero (4 posti) e Vicchio (3 posti).

Le strutture per l'accoglienza da reperire a cura del gestore dovranno avere una capienza massima di 20 posti ciascuna.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- reperire civili abitazioni da adibire all'accoglienza dei soggetti che hanno accesso al Siproimi nei territori degli enti locali sopra indicati nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 2 del presente Capitolato;
- reperire le strutture di accoglienza prediligendo quelle ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;
- rispettare la normativa vigente, europea, nazionale, regionale e locale in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro nelle strutture adibite all'accoglienza, trasmettendo all'Unione la documentazione attestante il rispetto della citata normativa;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari;
- predisporre un “regolamento” interno all’abitazione e un “contratto di accoglienza” individuale, da sottoporre all'approvazione dell'Unione, così come previsti dal “Manuale operativo SPRAR – agosto 2018” curato dal Servizio centrale Siproimi (disponibile sul sito web: <http://www.siproimi.it>).

A.2 – condizioni materiali di accoglienza: vitto e vestiario, biancheria, pocket money mensile; realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria, corsi di lingua italiana L2.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo;
- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali;
- erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale operativo SPRAR – agosto 2018;
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal succitato Manuale operativo;
- garantire l'assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro salute;
- garantire l'inserimento nei servizi educativi/scolastico dei minori con costo a carico del soggetto gestore;
- garantire l'iscrizione ai corsi di alfabetizzazione, apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana L2 nonché di letto-scrittura e monitorarne la frequenza;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.).

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub A.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative all'adeguamento e alla gestione delle abitazioni, quali canoni di locazione, incluse cauzioni e registrazioni dei contratti, spese di condominio; utenze (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento); opere di manutenzione ordinaria; pulizia delle strutture. Sono altresì incluse nel servizio di accoglienza sub A.1) le spese relative all'acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub A.2) sopra descritti sono ammissibili le spese generali relative all'assistenza dei beneficiari, quali: vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico, fornitura di effetti lettereschi, spese per la salute, spese di trasporto urbano



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

ed extra-urbano, spese di trasferimento dei beneficiari, spese per i servizi educativi/scolastici e l'alfabetizzazione ed erogazione di pocket money.

B. SERVIZI DI INTEGRAZIONE

B.1 – formazione professionale e inserimento lavorativo: orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale attraverso la rivalutazione del background dei beneficiari e l'identificazione delle aspettative; orientamento ai servizi per l'impiego e accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valutazione del background e all'identificazione delle aspettative (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc.) dei beneficiari;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi attivabili nel rispetto della normativa regionale vigente, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria;
- facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.).

B.2 – ricerca di soluzioni abitative: azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- garantire l'informazione sulla possibilità di accesso all'edilizia residenziale pubblica nel rispetto della normativa regionale vigente, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto e eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.

B.3 – strumenti di inclusione sociale: realizzazione di attività di animazione socio-culturale; costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari;
- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative all'organizzazione/frequenza dei corsi di lingua e cittadinanza attiva nonché di letto-scrittura, all'attivazione di corsi di formazione professionale, percorsi di inserimento lavorativo con borse lavoro e tirocini formativi attivabili nel rispetto della normativa regionale vigente.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.2) sopra descritti sono ammissibili le spese per l'acquisto di arredi per gli alloggi dei beneficiari in uscita dal progetto, per l'erogazione di contributi alloggio ed interventi volti ad agevolare la sistemazione alloggiativa dei beneficiari.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.3) sopra descritti sono ammissibili le spese generali relative ad ulteriori interventi finalizzati al consolidamento del percorso di integrazione dei beneficiari.

C. SERVIZI DI TUTELA

C.1 - Tutela legale: orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; orientamento e informazione legale sulla normativa vigente, italiana ed europea, in materia di immigrazione e asilo; supporto e assistenza nell'espletamento della procedura di richiesta di protezione internazionale; orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire, nei confronti dei beneficiari, nonché degli enti e altre istituzioni partner del progetto:

- l'orientamento e l'accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa vigente, italiana ed europea, in materia d'asilo;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana vigente in materia di immigrazione;
- l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative, ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura – UTG);
- servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

C.2 - Tutela psico-socio-sanitaria: attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; attivazione di sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
- garantire con figura dedicata l'attivazione di sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di soggetti vulnerabili, garantire l'attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

C.3 – Attività di mediazione linguistico-culturale: attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale; facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela.

Le attività di cui ai punti A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, C.1 e C.2 previste dal presente Capitolato devono essere svolte da operatori con le conoscenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio, laddove necessario, di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l'efficacia del servizio, salvo diversa disposizione dell'ente locale.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

1. favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
2. favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

3. agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub C.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub C.2) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento, assistenza sociale e supporto psico-socio-sanitario.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub C.3) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale.

In tema di servizi da prestare ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati (interventi ordinari) per quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa rimando al "Manuale operativo – agosto 2018" curato dal Servizio centrale Siproimi (disponibile sul sito web: <http://www.siproimi.it>).

D. SPESE PER IL PERSONALE

1. Il soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti, in modo particolare attraverso le seguenti figure:

- coordinatore;
- operatore di integrazione;
- esperto legale;
- assistente sociale.

2. Il soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con gli enti locali coinvolti nel progetto, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.

3. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e/o di previdenza comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

4. Il soggetto attuatore si impegna altresì a:

A. attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dall'ente locale con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;

B. attenersi alle disposizioni impartite dall'ente locale nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;

C. comunicare all'ente locale, in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati, indicati in sede di selezione, nonché a trasmettere copia dei relativi curricula vitae;

D. sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell'ente locale e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;

E. non sostituire il personale indicato in sede di selezione (i cui nominativi sono comunicati all'ente locale), che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione, senza giustificato motivo. Nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, il soggetto attuatore dovrà comunicare il nominativo del nuovo operatore al responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni;

F. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto e ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari;

G. garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dell'ente locale.

5. Il soggetto attuatore si impegna inoltre a designare e a comunicare all'Unione il nominativo del coordinatore del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Il coordinatore dovrà curare tutti i rapporti con l'ente locale nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e di quanto indicato in sede di selezione.

Il coordinatore dovrà assicurare contatti periodici con l'ente locale sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

Si precisa che nella voce sub D) devono essere inserite le spese relative al costo lordo del personale stabilmente impiegato, subordinato e parasubordinato, quali operatori sociali e/o altre figure professionali (assistente sociale, personale direttivo e/o amministrativo).

Si specifica che il soggetto gestore dovrà, inoltre, garantire la reperibilità, almeno telefonica, del personale impiegato in orario notturno e nei giorni festivi con le modalità che saranno oggetto di specifica disposizione contenuta nella convenzione.

E. ALTRE SPESE E COSTI INDIRETTI

Sono ammissibili le spese non ricomprese nelle precedenti categorie, quali spese per incontri nazionali, convegni, trasporto pubblico a favore del personale; altre spese relative al personale (es. costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.); altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno); altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (es. spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale al soggetto partner, altro etc.); spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale; spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale); spese di cancelleria; spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del progetto.

ART. 2 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

1. Per quanto riguarda le strutture da reperire (per max 85 posti), il soggetto attuatore deve avere la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza dei soggetti che hanno accesso al Siproimi;

Il servizio di **accoglienza Ordinaria** (max 101 posti) dovrà essere svolto obbligatoriamente su tutti e quattro i comuni di Barberino M.llo, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio.

Il servizio di **accoglienza DS** (max 11 posti) dovrà invece essere svolto obbligatoriamente sui comuni di Borgo San Lorenzo (4 posti), Scarperia e San Piero (4 posti) e Vicchio (3 posti).

Le strutture per l'accoglienza da reperire a cura del gestore dovranno avere una capienza massima di 20 posti ciascuna.

2. La disponibilità delle unità immobiliari dovrà essere dimostrata nelle modalità previste dal D.M. 18 novembre 2019.

3. La mancata dimostrazione della disponibilità degli alloggi potrà comportare la decadenza del soggetto partner dal partenariato e la facoltà da parte dell'Unione di interpellare gli altri soggetti partecipanti alla procedura di selezione, che fossero in possesso della suddetta disponibilità degli alloggi, nell'ordine in cui si sono classificati.

4. Il soggetto partner dovrà garantire che i proprietari delle abitazioni non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovino in alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

ART. 3 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Il soggetto attuatore, in stretta collaborazione con l'ente locale, provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato.

L'ente locale si impegna a definire i requisiti di ingresso dei soggetti beneficiari del progetto in collaborazione con il soggetto attuatore.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il soggetto individuato si impegna a dare attuazione al progetto secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di selezione, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con l'ente locale.

3. Al soggetto attuatore saranno trasferite le risorse pervenute dallo Stato per la realizzazione delle attività del progetto, sulla base delle rendicontazioni presentate ai sensi del D.M. 18.11.2019 e delle linee guida allo stesso allegate, o della successiva vigente normativa laddove applicabile.

Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato con l'ente locale.

4. L'ente locale si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 1 comma 4 del presente allegato. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al gestore potrà subire modificazioni.

ART. 4 – ATTIVITA' AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Sono comprese nella gestione le seguenti attività, sulla base di quanto indicato in sede di selezione:

A) Progetti di formazione professionale e di inserimento lavorativo aperti anche ai soggetti non rientranti nell'ambito del Siproimi

In relazione ai servizi di integrazione di cui all'art. 1, punto B.1 del presente Capitolato, il soggetto attuatore si impegna a predisporre progetti di formazione professionale e di inserimento lavorativo destinati anche a soggetti non rientranti nel Siproimi, ma in carico ai servizi sociali dei comuni aderenti al Siproimi di questa Unione, concordando con questi ultimi il numero dei beneficiari in relazione alla tipologia del progetto formativo o di inserimento lavorativo previsto.

B) Progetti per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e della comunità europea in materia di immigrazione, asilo e/o intercultura.

Il soggetto attuatore si impegna a predisporre progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto territoriale di azione.

C) Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo.

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare attività di sensibilizzazione e promozione del progetto.

Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione dell'ente locale e realizzate a cura e spese del soggetto attuatore.

In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale dell'Unione dei Comuni Mugello, del Siproimi e/o di altri soggetti segnalati. La spedizione, la progettazione (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.) la stampa e la distribuzione del materiale pubblicitario saranno a carico del soggetto attuatore.

D) Compartecipazione al cofinanziamento del progetto attraverso valorizzazioni proprie e/o di altri enti/soggetti.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

Il soggetto attuatore può impegnarsi a compartecipare al cofinanziamento del progetto indicando nell'apposito Modello C – Piano Finanziario Preventivo l'importo annuo nonché i soggetti e le attività oggetto di valorizzazione.

Al riguardo si precisa che, oltre all'indicazione economica dell'importo della valorizzazione della/e compartecipazione/i, il predetto impegno sarà considerato in relazione alla coerenza e alla rilevanza del/i tipo/i di compartecipazione/i nell'ambito del progetto da realizzare.

ART. 5 – RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.
2. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di fornire all'ente locale, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.
3. Il soggetto attuatore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto attuatore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.
4. In ogni caso il soggetto attuatore dovrà provvedere tempestivamente al risarcimento dei danni causati a beni, oggetti e parti delle strutture d'accoglienza nonché alla riparazione e/o sostituzione degli stessi, sottoscrivendo le necessarie coperture assicurative.
5. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto attuatore deve darne tempestiva comunicazione all'ente locale e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Gli obblighi del soggetto sono i seguenti:

- A. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definite dall'ente locale;
- B. impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività di cui agli artt. 1, 3 e 4 del presente Capitolato;
- C. operare in accordo con l'ente locale, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- D. effettuare i controlli di qualità così come dichiarato in sede di selezione;
- E. attenersi alle disposizioni impartite dall'ente locale nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- F. rispettare ed assicurare il rispetto degli standard qualitativi nonché il rispetto dei regolamenti, degli atti dell'ente locale e della carta dei servizi ove emanata;
- G. garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- H. attivare approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- I. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

J. assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della L. 146/1990, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";

K. assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione nonché la rendicontazione delle spese sostenute dal progetto, anche se non espressamente richiamate nel presente allegato.

ART. 7 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

1. L'ente locale, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto partner è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti e agli amministratori locali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

2. L'ente locale effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per verificare la congruenza con i propri programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'ente.

3. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto attuatore definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni all'ente locale con carattere di:

a) continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante connessioni informatiche);

b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:

- rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto, la rilevazione degli indicatori e una dichiarazione di aver rispettato le norme in materia di lavoro, infortunistica e previdenziale;

- servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei soggetti ospitati nel progetto Siproimi attraverso un sintetico questionario concordato con l'ente locale, che il soggetto partner si impegna a far compilare agli utenti;

c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte dell'ente locale di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'ente locale al soggetto attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.

4. In relazione alle altre attività da svolgersi presso le strutture La Brocchi di Borgo San Lorenzo il soggetto attuatore dovrà presentare all'Unione entro il 31 ottobre di ogni anno la programmazione delle attività per l'anno successivo ed bilancio preventivo, nonché entro il 30 aprile il rendiconto finanziario e la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

5. L'ente locale può attivare, con la collaborazione del soggetto partner, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

6. L'ente locale si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai soggetti ospitati nel progetto Siproimi. Il soggetto attuatore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente Capitolato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

ART. 8 – SUBAPPALTO

1. In considerazione dell'influenza della qualità del personale incaricato sul livello dell'esecuzione dell'appalto, è vietata la cessione ed il subappalto, anche parziale, delle attività oggetto del presente appalto, compreso il frazionamento dei singoli servizi.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà prevedere l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015.
2. In relazione alla gestione della struttura La Brocchi messa a disposizione dall'Unione (per le attività di cui al punto 1 e al punto 2 dell'art. 1), l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

ART. 10 – CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo massimo dell'appalto è stato calcolato in sede di gara considerando il numero massimo di persone che possono essere accolte. Si precisa che il raggiungimento di suddetto numero massimo non è garantito e che il servizio svolto sarà liquidato sulla base dell'importo giornaliero a persona che è stato offerto dall'aggiudicatario in sede di gara ed in relazione al numero di persone effettivamente accolte.
Ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione intende avvalersi della possibilità di aumento o di diminuzione delle prestazioni richieste fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale.
2. Il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui all'art. 1 del presente allegato, corrisponde all'importo indicato nel piano dei costi presentato in sede di selezione salvo eventuale riduzione del finanziamento disposta dal Ministero dell'Interno.
3. Le modalità e la periodicità con le quali l'ente locale provvederà a trasferire al soggetto le risorse finanziarie saranno definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti. Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento del contributo sul conto di Tesoreria dell'ente locale da parte del Ministero dell'Interno.
4. In ogni caso, l'ente locale si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento della attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto.
5. L'ente locale potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

ART. 11 – PENALI

1. Ove l'ente locale riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni previste nel contratto, provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo pec, indirizzata al legale rappresentante del soggetto attuatore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente Capitolato.
2. Il soggetto attuatore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte dell'ente locale casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, l'ente locale si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali sono così determinate:

<i>INADEMPIENZA</i>	<i>PENALE</i>
Mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere affidati in dotazione rimasti danneggiati per l'uso degli operatori	da € 300,00 in relazione alla gravità del danno
Mancato rispetto degli obblighi previsti negli artt. 5 e 6 del presente Capitolato, delle disposizioni impartite dall'ente locale nella realizzazione delle attività del progetto e della relativa rendicontazione nei termini indicati	fino a € 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento
Mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati, dell'organizzazione e della variazione dell'orario di servizio	fino a € 1.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento
Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dei beneficiari o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico (per ogni infrazione)	€ 500,00
Mancata effettuazione periodica del controllo di qualità	€ 2.000,00
Qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'art. 7 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato	€ 2.000,00
Sostituzione del personale senza motivata comunicazione scritta o, qualora effettuata, senza la preventiva approvazione dell'ente locale	€ 2.000,00
Mancata sostituzione tempestiva (e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro) del personale necessario con conseguente riduzione del servizio	€ 100,00 al giorno
Mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto	€ 1.000,00

4. Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente tabella saranno raddoppiati.

5. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo da trasferire al soggetto attuatore.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Unione potrà disporre la risoluzione della convenzione, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte del soggetto partner. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà l'automatica e immediata risoluzione della convenzione:

a) subappalto anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

- b) tre violazioni in un anno che danno luogo alle penalità di cui all'art. 11 o di altri obblighi previsti nel presente Capitolato;
 - c) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
 - d) mancato svolgimento delle attività di cui agli artt. 1, 3 e 4 del presente Capitolato;
 - e) insolvenza o fallimento del soggetto partner.
2. Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa del soggetto partner per danni e/o furti anche di terzi, l'Unione si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione.
 3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.
 4. Al soggetto partner sarà trasferito l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità.
 5. Qualora il soggetto partner dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale della stessa, incorre nella perdita della cauzione di cui al successivo art. 13 che sarà incamerata dall'Unione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 13 – GARANZIE

1. L'operatore economico dovrà presentare in fase di gara:

- la garanzia di cui all'art. 93 del Codice ridotta all'1% dell'importo posto a base di gara - in ragione dell'assenza di rischio per la Stazione appaltante connesso alla natura delle prestazioni oggetto del contratto -, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore della Unione dei Comuni;
- l'impegno di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice a rilasciare la **cauzione definitiva** per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

ART. 14 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. E' obbligo del soggetto attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto attuatore, intendendosi integralmente sollevati gli enti locali da ogni responsabilità.

2. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), il soggetto attuatore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa:

2.1 per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'ente locale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.

L'Unione dei Comuni Mugello e gli altri enti locali aderenti al progetto territoriale sono da considerarsi tra il novero dei Terzi.

Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 1.500.000,00 e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

ART. 15 – SPESE

1. La stipula del contratto avverrà con scrittura privata nei termini stabiliti dall'Unione e sarà comunicata al soggetto attuatore con apposita convocazione. All'atto di stipula dovrà essere già



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

costituita cauzione definitiva di cui all'art. 13 del presente allegato e dovranno essere già presentate le polizze assicurative indicate all'art. 14 del medesimo allegato.

Al riguardo si precisa che l'Unione si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere alla presentazione del progetto.

2. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi alla convenzione, sono a carico del soggetto attuatore.

ART. 16 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE

1. In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Firenze. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto partner non può esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità nell'espletamento delle attività del progetto.

2. E' escluso il deferimento ad arbitri.